

ADEGUAMENTO DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE AI SENSI DELLA LEGGE 289/2002 – ART. 90**MODELLI PUBBLICATI NEL PRESENTE DOCUMENTO:****FAC - SIMILE VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO;***Fac-Simile Atto Costitutivo;**Fac-Simile Statuto Sociale*

La Legge 289/2003 “Finanziaria 2003”, con l’articolo 90, commi dal 17 al 22, ha sostanzialmente inciso e modificato la legislazione in merito all’associazionismo sportivo dilettantistico, per effetto di tale legge si rendono necessari alcuni adempimenti da parte delle nostre società al fine dell’adeguamento dello statuto sociale.

La principale ed immediata novità è contenuta nel comma 17 e consiste nel fatto che le Società Dilettantistiche, nella loro denominazione sociale dovranno includere ed indicare obbligatoriamente in tutti i propri atti la dicitura “Associazione Sportiva Dilettantistica” ciò al fine di una immediata identificazione della Società senza scopo di lucro.

Il mancato adeguamento della denominazione sociale comporterà l’immediata perdita dei benefici previsti dalla legge 398/91 in merito agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità, infatti le Società Sportive che non adegueranno il proprio statuto a quanto prevista dalla citata legge, ai fini fiscali, verranno considerati enti commerciali a tutti gli effetti quindi soggetti a tutti gli adempimenti per essi previsti.

Il mancato adeguamento della denominazione sociale comporterà inoltre il rigetto della richiesta di iscrizione all’Albo Delle Società Sportive Dilettantistiche.

Per quanto concerne i successivi commi la citata legge prevede l’emanazione, dal parte del Governo di una serie di decreti legislativi che incideranno ulteriormente sugli statuti sociali delle Associazioni Sportive dilettantistiche, alla data odierna tali decreti non sono stati ancora emanati.

Al fine di fornire un’adeguata informazione alle nostre Società abbiamo ritenuto opportuno pubblicare nel nostro sito, una serie di modelli, elencati in calce e scaricabili per l’eventuale utilizzo, atti ad agevolare le incombenze derivanti dall’entrata in vigore della citata legge.

Le società già regolate da uno statuto nel quale sia prevista espressamente l’assenza di lucro, potranno modificare la denominazione sociale con un semplice verbale del Consiglio Direttivo, soggetto esclusivamente al deposito per la modifiche ai fini del codice fiscale.

Le società regolate da uno statuto in cui non sia prevista l’assenza di lucro dovranno provvedere ad una modifica dello statuto inserendo tra gli scopi sociali l’assenza di conseguimento di lucro, tale statuto modificato, unitamente al Verbale dell’Assemblea Straordinaria che lo approva sarà soggetto a Registrazione presso i Competenti Uffici del Registro e dovrà essere depositato quale variazione statutaria nell’anagrafe tributaria.

Eventuali notizie e chiarimenti in merito a quanto sopra detto potranno essere richieste telefonicamente o di persona interpellando al numero di telefono del Comitato Regionale, 070492848 il nostro dirigente Rag. Gianni Piseddu.

Fac-Simile Modulo del Verbale del Consiglio Direttivo**FAC SIMILE****VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL**

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____, (_____), alle ore _____, presso
 la sede sociale in _____, via _____, si è riunito il Consiglio Direttivo della
 _____, Codice Fiscale n _____, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Modifica della Denominazione Sociale ai sensi dall'art.90 – comma 17) della Legge 27/12/2002, n.289 (Legge Finanziaria 2003).

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Direttivo, Signor _____, il quale constatata e fatta constatare la presenza di tutti i componenti il Consiglio Direttivo, dichiara validamente costituita l'adunanza e, pertanto, atta a deliberare su quanto indicato nell'ordine del giorno, apre la seduta a fungere da Segretario il Signor _____.

➤ Il Presidente, in merito all'ordine del giorno, illustra ai convenuti del comma 17 dell'art 90 della Legge 27/12/2002, n.289, che obbliga l'indicazione nella denominazione, della forma (Società o Associazione), della finalità sportiva e dell'attività dilettantistica, al fine di individuare già nella denominazione stessa la finalità "sportiva dilettantistica".

- Considerato che il Sodalizio svolge esclusivamente attività sportiva dilettantistica.
- Preso atto che quanto stabilito dal comma 17 dell'art.90 della Legge 27/12/2002, n.289 (Legge Finanziaria 2003), non è da ritenersi facoltativo per le associazioni o società che svolgono attività sportiva dilettantistica.
- Considerato che la finalità di pratica e promozione di attività sportiva dilettantistica è espressamente prevista nello Statuto dell'Associazione;
- Considerato, pertanto, che all'attuale denominazione sociale va aggiunta la frase "Associazione Sportiva Dilettantistica".

Il Consiglio Direttivo, preso atto di quanto illustrato dal Presidente, all'unanimità deliberano di:

- a. modificare la denominazione sociale aggiungendo a quella attuale le parole "Associazione Sportiva Dilettantistica" pertanto, la nuova denominazione sarà
 "Associazione Sportiva Dilettantistica _____".
- b. delegare il Presidente a compiere gli atti necessari alla pubblicazione presso gli Uffici Pubblici della modifica della denominazione sociale.

Non essendo null'altro da discutere e da deliberare, previa stesura, lettura e sottoscrizione da parte di tutti i componenti il Consiglio Direttivo del presente verbale, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza alle ore _____.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario

I Consiglieri _____.

*Fac-Simile Atto Costitutivo***Fac Simile****ATTO COSTITUTIVO**

L'anno _____, addì _____ del mese di _____, (_____), in

Si conviene e stipula quanto segue:

1. Tra i Signori: _____, nato a _____, il _____, residente a _____, _____, Codice Fiscale _____;
2. Tra i Signori: _____, nato a _____, il _____, residente a _____, _____, Codice Fiscale _____;
3. Tra i Signori: _____, nato a _____, il _____, residente a _____, _____, Codice Fiscale _____;
4. Tra i Signori: _____, nato a _____, il _____, residente a _____, _____, Codice Fiscale _____;
5. Tra i Signori: _____, nato a _____, il _____, residente a _____, _____, Codice Fiscale _____;
6. Tra i Signori: _____, nato a _____, il _____, residente a _____, _____, Codice Fiscale _____;
7. Tra i Signori: _____, nato a _____, il _____, residente a _____, _____, Codice Fiscale _____;

è costituita

L'Associazione Sportiva Dilettantistica _____, con Sede in

_____, (Prov. _____), Via/Piazza _____, N _____.

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione delle attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica ricreativa.

A tale scopo l'Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sport in genere.

Conformemente alle finalità ricreative l'Associazione nei locali sociali potrà essere attivato un posto di ristoro riservato ai soli soci.

L'Associazione esplicitamente accetta ed applica lo Statuto ed i Regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi del CONI, delle Federazioni e degli Enti cui delibererà di aderire.

L'Associazione è retta dallo Statuto Sociale composta da numero articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

I Soci Fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il Consiglio Direttivo dell'Associazione _____ che rimarranno in carica per i primi _____ anni nelle persone dei Signori:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

I Consiglieri nominati eleggono al loro interno;

- alla Carica di Presidente il signor ;
- alla carica di Vicepresidente il Signor ;
- alla carica di Segretario il Signor ;

i quali dichiarano espressamente di accettare la carica.

Tutti gli eletti dichiarano espressamente di accettare la nomina e di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge.

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'Associazione presso le competenti autorità sportive.

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

I SOCI FONDATORI

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

Fac-Simile Statuto Sociale

STATUTO SOCIALE

Art. 1 - Denominazione e Sede

1. È costituita in _____, Via _____, una associazione sportiva, ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice Civile denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica _____".

Art. 2 - Scopo

1. L'Associazione è apolitica e non ha lo scopo di lucro: Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali.
2. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica sportiva. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva.
3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro

autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

4. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI e di tutte le disposizioni statutarie delle Federazioni cui aderirà e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI e delle Federazioni dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva.
5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle associazioni affiliate.
6. L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare i loro rappresentanti con diritto a voto nelle assemblee federali.

Art. 3 - Durata

1. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 - Domanda di ammissione

1. **Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.**
2. Possono fare parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.
3. Tutti coloro che intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto della presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minore.

Art. 5 - Diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. La qualifica di socio da diritto a frequentare: la Sede Sociale, le iniziative indette dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite da eventuale apposito regolamento.

Art. 6 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
 - a. Dimissioni volontarie
 - b. Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa
 - c. Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pro-nunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
3. L'associato radiato non può essere più riammesso.

Art. 7 - Organi

1. Gli organi sociali sono:
 - a. L'Assemblea Generale dei soci
 - b. Il Presidente

c. Il Consiglio Direttivo

Art. 8 - Assemblea

1. L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'Ordine del Giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Art. 9 - Diritto di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto al voto solo gli associati maggiorenni.
2. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.

Art. 10 - Compiti dell'Assemblea

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestualmente comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'Assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
5. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessari, due scrutatori.
6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dai due Scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 11 - Validità assembleare

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio a diritto ad un voto.
2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti i due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Art. 12 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza.
2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - a. Approvazione e modificazioni dello Statuto Sociale;
 - b. Atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
 - c. Scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'assemblea fino ad un massimo di undici eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, Vice-presidente ed il Segretario con funzioni di Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali a esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
5. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 14 - Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - a. Deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
 - b. Redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
 - c. Fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesta dai soci;
 - d. Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
 - e. Adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
 - f. Deliberare in merito all'adesione alle singole Federazioni Sportive,
 - g. Attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Art. 17 - Il Presidente

1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art. 18 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 19 - Il Segretario

1. Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Il Rendiconto

1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economica-finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 21 - Anno Sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.

Art. 22 - Patrimonio

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti ed Associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

Art. 23 - Sezioni

1. L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 24 - Clausola Compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Consiglio Arbitrale costituito secondo le norme ed i regolamenti delle Federazioni Sportive di appartenenza.
2. Tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni delle Federazioni di appartenenza, questo sarà costituito da 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli Arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente.
3. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra parte con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
4. L'arbitrato avrà sede presso la Sede Sociale od in altro luogo, comunque entro i limiti territoriali del Comune in cui ha Sede l'Associazione ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.
5. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalle Federazioni Sportive o Enti di Promozione Sportivi di riferimento.

Art. 25 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea Generale Straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci aventi diritto a voto, con esclusione di eventuali deleghe.
2. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'Autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altre associazioni che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta per norma di legge.

Art. 26 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti delle Federazioni Sportive cui l'Associazione aderirà ed in subordine le norme del Codice Civile.